

**ACCORDO
PROVINCIALE
INTERSINDACALE
SULLA MEZZADRIA**

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

21 LUGLIO 1970

*ACCORDO
PROVINCIALE
INTERSINDACALE
SULLA MEZZADRIA*

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

21 LUGLIO 1970

INDICE

ART. 1 - Direzione aziendale	pag. 7
ART. 2 - Modalità di riparto e di effettuazione delle spese	» 9
ART. 3 - Uso delle macchine e modalità di riparto del- le spese	» 10
ART. 4 - Ripartizione dei prodotti del suolo e del so- prassuolo	» 11
ART. 5 - Sementi	» 12
ART. 6 - Disponibilità dei prodotti del suolo e del so- prassuolo	» 12
ART. 7 - Utile stalla	» 14
ART. 8 - Scorte morte	» 15
ART. 9 - Premi di produzione per colture industriali di pieno campo	» 15
ART. 10 - Compensi	» 17
ART. 11 - Allevamento dei polli e degli animali di bas- sa corte	» 17
ART. 12 - Registrazione, chiusura e consegna della con- tabilità colonica	» 18
ART. 13 - Condizioni di miglior favore	» 18
ART. 14 - Definizione controversie	» 18
ART. 15 - Comitato provinciale	» 19
ART. 16 - Contributo spese	» 20
ART. 17 - Contributo di assistenza contrattuale	» 20
ART. 18 - Cassa integrativa provinciale per i mezzadri	» 20

**ACCORDO PROVINCIALE INTERSINDACALE
SULLA MEZZADRIA**

Il giorno 21 luglio 1970 in Pesaro, presso la Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori,

FRA

l'Unione Provinciale degli Agricoltori della Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Delegato Confederale — Avv. Tarcisio Brualdi — e dal Direttore — Dott. Roberto Petrucci —, nonché dai Sigg.ri Cav. Per. Agr. Eugenio Pasquini e Dott. Fausto Fiorelli

E

la Federmezzadri C.G.I.L. della Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Bino Fanelli e dal Segretario della Camera Confederale del Lavoro Sig. Pino Monaldi; la Federcoltivatori C.I.S.L. della Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Segretario Provinciale Per. Agr. Vittorio Fulvi e dal Segretario Generale della C.I.S.L. Sig. Otello Godi; l'Unione Italiana del Lavoro Mezzadri e Coltivatori Diretti (U.I. M.E.C.) della U.I.L. della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Orlando Talevi e dal Segretario Provinciale della U.I.L. Sig. Giuseppe Taras;

CON L'INTERVENTO

della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Presidente On.le Giusep-

pe Mario Boidi e dal Direttore Comm. Ermes Boccaletti e dal Rag. Gualtiero Giavoli

PREMESSO

che le Organizzazioni mezzadrili contraenti hanno avanzato richiesta unitaria per l'aggiornamento delle norme vigenti nel settore mezzadrile;

VISTI

- il Capitolato Generale per la conduzione a mezzadria dei fondi rustici nella provincia di Pesaro del 15-3-1937;
- l'accordo provinciale del 22-2-1957;
- la legge 15-9-1964 n. 756;
- l'Accordo Nazionale Intersindacale del 30-1-1967;

RIAFFERMATA

la validità della contrattazione sindacale quale strumento idoneo a determinare un reale clima di distensione nell'interesse delle parti;

PRESO ATTO

della dichiarazione fatta dalla delegazione dell'Unione Provinciale Agricoltori, che cioè sottoscrive il presente accordo sulla premessa della validità e continuità del contratto mezzadrile in Provincia;

CONSIDERATO

che l'accordo prov.le, in merito al settore bieticolo ed altre colture specializzate, non soddisfa pienamente la Federmezzadri, la quale avrebbe voluto un accordo più favorevole per i mezzadri stessi;

NELL'INTENTO

di addivenire ad una risoluzione che consenta la definizione delle contabilità coloniche ed il ritorno di normali rapporti di collaborazione fra concedenti e mezzadri;

è stato stipulato il seguente

ACCORDO

da valere per tutti i poderi condotti a mezzadria nella provincia di Pesaro-Urbino, con decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Art. 1 — Direzione aziendale

Per la proficua gestione dell'impresa, in riferimento anche all'articolo 6 della legge 15 settembre 1964 n. 756, un mese prima dell'inizio dell'annata agraria, tra concedente e mezzadro verrà programmato il piano podere produttivo e saranno presi opportuni accordi su tutte le questioni di rilevante interesse che, tenute presenti a titolo esemplificativo le indicazioni delle circolari ministeriali n. 16/28905 del 2-8-1965 e n. 962/1128 del 2-2-1967, tra l'altro riguardano:

a) l'ordinamento delle colture (destinazione e specializzazione dei singoli appezzamenti nel quadro delle più opportune rotazioni);

b) le epoche e modalità di esecuzione delle pratiche colturali (aratura, semina, erpicatura, zappatura, fresatura, sciarbatura, sovesci, trapianti e diradamenti ed altre lavorazioni secondarie del terreno, esecuzione e manutenzione ordinaria dei fossi di scolo delle acque, manutenzione ordinaria della viabilità podere, potature ordinarie e straordinarie, trattamenti anticrittoga-

mici e antiparassitari, somministrazione dei concimi, raccolta, divisione e trasporto dei prodotti);

c) l'impiego di mezzi tecnici (quantità, qualità e specie dei fertilizzanti, lavorazioni meccaniche, uso di sementi selezionate);

d) i piani degli allevamenti zootecnici (scelta delle razze, indirizzo produttivo, periodo di utilizzazione);

e) la compra-vendita di cose e prodotti di interesse comune; le spese da effettuare e quant'altro possa interessare la più economica e redditizia conduzione del fondo.

Nelle aziende con più poderi, l'incontro annuale per il programma podere produttivo previsto con il singolo mezzadro potrà aver luogo con più mezzadri dell'azienda, interessati a problemi comuni.

In caso di mancato accordo sulle questioni suddette, le parti chiederanno l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo per un tentativo di amichevole composizione.

In mancanza di esso, ai sensi dell'art. 6 della precitata legge, potranno ricorrere, per parere, al Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Per l'applicazione dell'art. 8 della legge citata (innovazioni), il mezzadro non potrà ricorrere al parere dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura senza che sia prima stato esperito un tentativo di accordo tra le parti, con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni.

La richiesta per il tentativo di accordo verrà inoltrata alla Unione Prov.le degli Agricoltori, che provvederà alla convocazione delle parti entro 10 giorni dal ricevimento della domanda.

Delle riunioni indette verrà redatto apposito verbale.

Art. 2 — Modalità di riparto e di effettuazione delle spese

Le spese concordate in sede di formazione del piano podere produttivo, come previsto dall'art. 1 lettera e) del presente accordo, o che si rendessero ulteriormente necessarie nel corso dell'annata, a termini dell'art. 5 della legge 15 settembre 1964 n. 756, vengono divise tra concedente e mezzadro in parti uguali, con il relativo pagamento di volta in volta — in misura uguale tra le parti — in modo che non permanga tra le stesse, nel corso dell'annata agraria ed al termine di questa, nessuna posizione debitoria.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo della registrazione contabile.

Se il mezzadro si trovasse nella impossibilità di ottemperare al disposto del 1° comma del presente articolo e non si procedesse alla istituzione del « fondo spese » così come previsto dall'art. 5 dell'accordo intersindacale nazionale del 30-1-1967, il concedente effettuerà di volta in volta le necessarie anticipazioni, senza interesse, ma a sua volta il mezzadro provvederà al rimborso delle anticipazioni effettuate dal concedente in occasione dell'incasso per le vendite fatte dal concedente medesimo nell'interesse comune, in quanto il concedente si intende autorizzato a trattenere un importo pari all'entità delle anticipazioni fatte sino al massimo del 70% della quota mezzadrile. La parte eventualmente non rimborsata dal mezzadro, sarà registrata a suo debito all'atto dell'operazione e trattenuta dal concedente in occasione di incassi successivi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 52 del Capitolato Colonico Provinciale (1).

(1) Art. 52 del Capitolato Colonico. - Sui crediti di ciascuna delle parti contraenti, risultanti dal saldo del conto corrente annuale, decorreranno, dalle rate del saldo medesimo, gli interessi del 3% a favore della parte creditrice.

Art. 3 — Uso delle macchine e modalità di riparto delle spese

L'impiego dei mezzi meccanici e delle macchine operatrici dovrà essere attuato di comune intesa tra le parti e nell'interesse dell'impresa in rapporto alle esigenze della tecnica moderna, come previsto dall'art. 1 lettera c) del presente accordo.

Il ricorso all'uso di mezzi meccanici non programmato nel piano produttivo poderale dovrà essere convenuto di volta in volta.

Il concedente non concorrerà nelle spese per uso di macchine che il mezzadro — senza interpellarlo — prendesse a noleggio, e viceversa.

Il riparto delle spese relative all'impiego delle macchine verrà effettuato come segue:

1) per le macchine di proprietà comune, tutte le spese saranno ripartite a metà fra le parti;

2) quando le macchine sono di proprietà del solo concedente o del solo mezzadro, tutte le spese di manutenzione, di esercizio e di ammortamento, saranno ripartite a metà fra le parti, nei limiti dell'effettivo impiego del podere.

Nei casi previsti nei punti 1 e 2 del presente articolo, resta fermo l'obbligo del mezzadro, se la famiglia è dotata di personale idoneo, di prestare la mano d'opera per l'impiego delle macchine.

L'ammortamento sarà calcolato a carico della parte non proprietaria delle macchine, in base alla seguente tabella:

	Annualità	Aliquota
A) Mietitrebbie, motocoltivatori e motofalciatrici	5	10%
B) Trattatrici cingolate, aratri, estirpatori, fresatrici, sarchiatrici, mietilegatrici, ranghinatori, rastrelloni, presse raccogliatrici, rimorchi spandi-letame	8	6,25%
C) Trattatrici a ruote, rimorchi, seminatrici spandiconcimi, caricatori per letame e bietole, trinciaforaggi, trinciainsilatrici, molini frangitutto, carri auto caricanti, apparecchiature mobili e meccaniche per l'irrigazione, atomizzatori, motori trinciaforaggi	10	5%

Tuttavia, per facilitare il conteggio previsto al punto 2 del presente articolo, il costo di esercizio può anche essere forfettizzato nella misura massima del 90% delle tariffe di noleggio praticate nelle varie zone.

3) Per le macchine prese a noleggio, l'intera spesa, ivi compresa anche quella per il personale di macchina, viene ripartita a perfetta metà tra le parti.

Per le spese di trebbiatura sull'aia del frumento, dell'orzo, e dell'avena, il concedente assumerà l'intero pagamento del nolo, ivi compreso l'onere relativo al personale di macchina, mentre la mano d'opera ausiliaria ed il vitto occorrente saranno a carico del mezzadro, salvo diversa intesa fra le parti.

Art. 4 — Ripartizione dei prodotti del suolo e del soprassuolo

La ripartizione di tutti i prodotti del suolo e del soprassuolo secondo le quote stabilite dal primo capoverso dell'art. 4 della legge 15-9-1964 n. 756, viene effettuata sul prodotto lordo vendi-

bile, inteso come prodotto totale al netto di quella parte che viene effettivamente reimpiegata nel podere e per usi zootecnici come: foraggi, paglia, sementi, lettiere, letame e biadami.

Art. 5 — Sementi

In riferimento al disposto dell'art. 1 lettera c) del presente accordo, le parti concorderanno la scelta delle sementi da impiegare sul podere utilizzando, di regola, quelle del fondo, in quanto rispondenti ai requisiti qualitativi richiesti: se non fossero ritenute idonee o non fossero disponibili nella quantità sufficiente per gli investimenti programmati, si farà ricorso ad acquisti fuori podere.

Le sementi acquistate costituiscono spesa di coltivazione da ripartire a perfetta metà tra le parti e da pagare nei modi previsti dall'articolo 2.

Se le quote di prodotto ottenute nel podere e destinate a reimpiego non venissero in tutto o in parte utilizzate a questo fine, il riparto della quota che si rende così disponibile sarà effettuato assegnandone al mezzadro il 58%.

Art. 6 — Disponibilità dei prodotti del suolo e del soprassuolo

I prodotti del suolo e del soprassuolo si dividono in natura sull'aia con l'intervento delle parti, secondo le modalità concordate prima della raccolta in ottemperanza all'art. 1 lettera b) del presente accordo.

Gli usi locali, relativi alla vendita o utilizzazione comune per quei prodotti che si ottengono giornalmente durante l'anno, restano salvi (per es. latte, frutta, ortaggi, ecc.).

A divisione dei prodotti avvenuta le parti acquisteranno la piena disponibilità della propria quota.

In caso di vendita in comune dei prodotti i relativi contratti avverranno a firma abbinata, gli accrediti saranno fatti in comune alle parti, che, all'atto del pagamento, entreranno immediatamente in possesso delle rispettive quote.

Le parti hanno facoltà di concordare unitamente all'acquirente o all'azienda di conferimento, che i contratti di cessione, la riscossione degli acconti e dei saldi venga effettuata da una sola di esse, la quale — in tal caso — dovrà corrispondere alla altra parte, entro 10 giorni dall'incasso, la relativa quota.

Per quanto riguarda le barbabietole da zucchero, le Organizzazioni firmatarie auspicano, per il controllo in fabbrica, l'impiego di squadre miste di operatori preventivamente concordati, rilevano la necessità che — in calce al comune contratto di vendita — concedente e mezzadro diano la indicazione della Organizzazione economica alla quale delegano il controllo medesimo.

Si precisa che, sempre per la barbabietola da zucchero, la ripartizione fra gli interessati del 58% a favore del mezzadro e del 42% a favore del concedente avverrà sul netto ricavo corrisposto dallo zuccherificio con detrazione delle spese di trasporto e delle spese di noleggio delle macchine utilizzate per la raccolta di tale prodotto.

Le Organizzazioni firmatarie si impegnano di chiedere allo zuccherificio conteggi distinti per ogni singola mezzadria, nel caso di aziende con più poderi.

Qualora le parti non abbiano raggiunto l'accordo circa la destinazione dei prodotti, vendita o conferimento in comune, ognuna di esse può fare propria la proposta dell'altra, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 settembre 1964 n. 756.

In tal caso, però, la parte che fa propria la proposta della altra deve garantire tutte le condizioni e le modalità della proposta accettata.

Nel caso di conferimenti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o di esercizi di vendita, ciascuna delle parti beneficerà dei vantaggi e sosterrà le spese di trasformazione e di conservazione in ragione della propria quota di prodotto.

Art. 7 — Utile stalla

Le Organizzazioni firmatarie, pur accettando l'applicazione del sistema previsto dagli artt. 1 e 2 dell'accordo nazionale intersindacale del 30-1-1967 agli effetti del calcolo dell'utile stalla, si impegnano di far applicare ai propri iscritti — allo scopo anche di rendere più semplice e più pratico il conteggio — il seguente conto stalla, riferito ad anno solare:

In avere registrazione cronologica dei ricavi delle vendite del bestiame, del latte, dei prodotti relativi alla trasformazione del latte, nonché dei ricavi delle monte taurine.

In dare registrazione cronologica degli acquisti di bestiame. Chiuso il conto stalla, al mezzadro competerà il 58% della risultanza attiva.

Si precisa che, in questo ultimo caso, l'ulteriore 2%, previsto dall'accordo nazionale intersindacale a favore del mezzadro quale compenso per favorire lo sviluppo degli allevamenti zootecnici, non viene applicato in quanto esso si considera come forfait per le spese inerenti la gestione della stalla.

Se il saldo del conto risultasse passivo, la perdita sarà ripartita a perfetta metà tra le parti.

Nell'ultimo anno di colonia, al mezzadro competerà la media del 10% o dell'8% (a seconda del sistema adottato) percepito negli ultimi tre anni e rapportato a dodicesimi, tenendo conto della data delle stime di riconsegna del bestiame.

A titolo di incentivo per l'allevamento del bestiame bovino

sarà corrisposto al mezzadro un premio di L. 2.000 per ogni vitello nato vivo.

Quando si procede al pagamento di volta in volta delle spese nel corso dell'annata agraria così come previsto dal primo comma dell'art. 2 del presente accordo, anche per gli incassi relativi alle vendite in comune del bestiame si procederà alla divisione immediata delle riscossioni.

Rimangono, diversamente, valide tutte le altre condizioni previste dallo stesso articolo 2.

Art. 8 — Scorte morte

Le scorte morte saranno conferite a metà fra le parti.

Qualora il mezzadro non fosse in grado di pagare in contanti la propria quota, questa sarà anticipata dal concedente che addebiterà al colono nel conto corrente il relativo importo, senza interessi.

Qualora si verificasse che, all'atto dell'uscita dal fondo del mezzadro, la stima delle scorte morte, esclusi gli attrezzi e le macchine, fosse superiore a quella di entrata, sulla differenza attiva competerà al mezzadro l'8%.

Si precisa che tale differenza attiva va calcolata a peso e qualità ed al prezzo concordato all'atto della stima di uscita.

Art. 9 — Premi di produzione per colture industriali di pieno campo

In base all'art. 7 lettera b) dell'accordo nazionale intersindacale del 30-1-1967, i premi di produzione da corrispondere al mezzadro per colture industriali di pieno campo, in base anche alle indicazioni fornite dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, sono aggiornati e modificati come segue:

1) *Barbabietole da zucchero* (superficie minima mq. 5.000)

a) *collina*

— per produzione inferiore a ql. 230 per ettaro	nulla
— per produzione da ql. 231 a ql. 270 » »	L. 5.000
— per produzione da ql. 271 a ql. 360 » »	L. 8.000
— per produzione superiore a ql. 361 » »	L. 14.000

b) *fondo valle (pianura) asciutta e collina irrigata*

— per produzione inferiore a ql. 280 per ettaro	nulla
— per produzione da ql. 281 a ql. 315 » »	L. 5.000
— per produzione da ql. 316 a ql. 405 » »	L. 8.000
— per produzione superiore a ql. 406 » »	L. 14.000

c) *pianura irrigata*

— per produzione inferiore a ql. 330 per ettaro	nulla
— per produzione da ql. 331 a ql. 360 » »	L. 5.000
— per produzione da ql. 361 a ql. 450 » »	L. 8.000
— per produzione superiore a ql. 451 » »	L. 14.000

2) *Cavolfiore di quaresima* (superficie minima mq. 3.000)

— per produzione lorda vendibile inferiore a Lire 400.000 ad ettaro	nulla
— per produzione lorda vendibile da L. 401.000 a L. 450.000 ad ettaro	L. 5.000
— per produzione lorda vendibile da L. 451.000 a L. 500.000 ad ettaro	L. 8.000
— per produzione lorda vendibile superiore a L. 501.000 ad ettaro	L. 14.000

3) *Pomodoro da esportazione* (superficie minima mq. 2.000)

— per produzione lorda vendibile inferiore a Lire 400.000 ad ettaro	nulla
— per produzione lorda vendibile da L. 401.000 a L. 450.000 ad ettaro	L. 5.000
— per produzione lorda vendibile da L. 451.000 a L. 500.000 ad ettaro	L. 8.000
— per produzione lorda vendibile oltre L. 500.000 ad ettaro	L. 14.000

Art. 10 — **Compensi**

Per i lavori effettuati nell'azienda per la cernita e per il confezionamento dei prodotti ortofrutticoli, lavori necessari per rendere commerciabile il prodotto, il concedente dovrà corrispondere al mezzadro un compenso pari al 50% della mano d'opera occorrente per tali operazioni, calcolato sulla base del salario del bracciante avventizio.

A tale compenso il mezzadro ha diritto anche quando la mano d'opera è fornita dalla famiglia mezzadrile.

Art. 11 — **Allevamento dei polli e degli animali di bassa corte**

E' confermato l'accordo provinciale del 22-2-1957 relativo agli allevamenti dei polli e degli animali di bassa corte, accordo che deve intendersi qui integralmente riportato, con la riduzione del 20 (venti) per cento delle cointeressenze a favore del concedente in esso accordo previste.

Art. 12 — Registrazione, chiusura e consegna della contabilità colonica

Per la registrazione, la chiusura e la consegna dei conti coloniali valgono le norme previste dagli artt. 50, 51 e 53 del Capitolo Colonico.

Si precisa che il termine del 31 gennaio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 53 del Capitolo Colonico, è posticipato al 31 marzo, vista la impossibilità di poter essere rispettato.

Art. 13 — Condizioni di miglior favore

Le condizioni di miglior favore in atto per i mezzadri della Provincia sono fatte salve e restano in vigore, compresa la ripartizione della spesa degli anticrittogamici che rimane per 1/3 a carico del mezzadro e per i 2/3 a carico del concedente.

Art. 14 — Definizione controversie

Le Organizzazioni firmatarie del presente accordo, nel rinnovato spirito di collaborazione che le anima, s'impegnano:

1) a prestare ogni migliore assistenza ai propri iscritti per la bonaria composizione delle vertenze pendenti in sede sindacale e davanti l'Autorità giudiziaria sulla base del presente accordo;

2) a trattare, presso le sedi di zona e provinciale dell'Unione Agricoltori, tutte le eventuali vertenze in ordine all'applicazione del presente accordo e sulla base di esso e di non ricorrere all'Autorità Giudiziaria senza prima aver tentato l'accordo in sede Sindacale;

3) a tentare di risolvere, conciliando gli interessi delle parti, ogni e qualsiasi controversia in atto o che dovesse insorgere su tutte le questioni mezzadrili, ivi comprese le eventuali vertenze

relative alle trasformazioni agrarie, di cui al D.L.C.P.S. 1-4-1947 n. 273 e successiva legge 13-6-1961 n. 527, nonché al diritto di prelazione, di cui alla legge 26-5-1965 n. 590;

4) a ricercare soluzioni che favoriscano il miglioramento tecnico e economico delle aziende (stalle sociali, consorzi di gestione, cooperative, ecc.).

Art. 15 — Comitato provinciale

Con riferimento a quanto previsto nel presente accordo, le Organizzazioni Sindacali contraenti convengono di costituire un Comitato Provinciale paritetico composto da sei membri (tre nominati dall'Unione Agricoltori ed uno per ciascuno da parte delle Organizzazioni Sindacali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.) col compito di dirimere le controversie che non abbiano trovato soluzione in sede sindacale.

Il Comitato dovrà definire la vertenza entro 30 giorni dalla data della denuncia.

Il Comitato ha inoltre facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di proporre la definizione della vertenza ad un Collegio Arbitrale, composto da un rappresentante del mezzadro, da un rappresentante del concedente e da un Presidente sorteggiato da una terna di esperti precedentemente concordata dai Sindacati delle parti a seconda che trattasi di controversia in materia contabile od in materia di tecnica agraria.

Detto Collegio Arbitrale sarà investito dalla vertenza stessa previa accettazione, per iscritto, delle due parti e dovrà decidere inappellabilmente entro 60 giorni dalla data di accettazione suddetta.

I Sindacati provvederanno a formulare apposito regolamento per il funzionamento del Comitato e per la disciplina delle vertenze.

Art. 16 — **Contributo spese**

Per il funzionamento del Comitato Provinciale e di Arbitrato è stabilito un contributo annuale di L. 1.000 per ogni unità attiva pagante iscritta negli elenchi nominativi dei mezzadri presso il S.C.A.U.

L'importo verrà, entro la fine di ogni annata agraria, anticipato dal concedente il quale si rivarrà per la metà sul mezzadro.

Per l'annata agraria 1969-70 il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 Dicembre p.v. a mezzo di conto corrente postale intestato alla Banca Popolare Pesarese - Fondo Provinciale Mezzadria.

Art. 17 — **Contributo di assistenza contrattuale**

I concedenti a mezzadria ed i mezzadri, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni Sindacali un contributo.

Per la misura di esso e per le modalità di versamento, si applica l'Accordo Nazionale Intersindacale dell'1 e 3 agosto 1968, a termini dell'art. 11 della legge 12-3-1968, n. 344, e successive eventuali modifiche.

Art. 18 — **Cassa integrativa prov.le per i mezzadri**

Le parti si impegnano di esaminare la possibilità di istituire la « Cassa integrativa provinciale per i mezzadri ».

Letto, approvato e sottoscritto.

TIP. NOBILI-PESARO